



# COMUNE DI BORGIO TICINO

Via Circonvallazione, 37  
C.A.P. 28040 PROVINCIA di NOVARA  
Tel. 0321 90271

Borgio Ticino li 18.05.2021

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA, ILLUSTRATIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGIO TICINO ANNO 2021. PROPOSTA IN ESECUZIONE G.C. N. 72/2021.

### Premesso:

- che con ultima determinazione n. 294 in data 15.10.2020, nonché successiva deliberazione Giunta Comunale n. 184 in data 03.12.2020, con cui è stato approvato la costituzione Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, unitamente all'accordo sottoscritto in data 10.11.2020, unitamente al parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in data 03.12.2020, per la cifra globale di € 78.716,66=, comprendente la Relazione Tecnico Finanziaria illustrativa, riferito alle risorse decentrate per l'anno 2020, di cui: € 62.792,00= di parte stabile ed € 15.924,66= di parte variabile;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 01.04.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato, in attuazione al Piano di assegnazione delle Risorse e degli Obiettivi nell'ambito del P.E.G. - Performance per l'esercizio 2021, già approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 23/2021, dei piani di attività dei servizi di Borgo Ticino per l'anno 2021 resi dai singoli Responsabili di Servizio ed uniti sotto le lettere A), B), C), D) e E).
- che con detta deliberazione G.C. n. 57/2021, si è inoltre dichiarato il rinvio del successivo utilizzo delle risorse riferite alla performance organizzativa ed individuale nell'ambito del fondo 2021, poiché non ancora definito ai sensi dell'art. 7, comma 4, e combinato art. 67 del C.C.N.L. 2018, che verrà costituito con determina dal Responsabile dell'Area Finanziaria, unitamente alla relazione economico finanziaria relativa, compatibilmente al rispetto delle norme contrattuali e delle previsioni di bilancio per l'anno 2021, stante le attuali problematiche normative rispetto all'applicazione per l'anno 2021 del disposto dell'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 rispetto ai limiti inizialmente posti, quali di seguito: *"2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."*; nonché le successive deroghe intervenute, tra cui le possibilità di *"adeguamento"* in aumento o diminuzione riferite all'anno 2018 del fondo per la contrattazione integrativa di cui all'art. 33 comma 2, ultimo periodo del d.l. n. 34/2019, convertito nella legge 28.06.2019 n. 58.

### Osservato:

- dalle delibere della Sezione di controllo della Lombardia n. 278/2010 e della Sezione di controllo del Veneto n. 263/2016, che rimane fermo il principio secondo cui occorre costituire formalmente il Fondo e sottoscrivere il contratto decentrato entro la fine dell'esercizio di riferimento.

### Richiamata:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 11.05.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione degli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa e destinazione risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per il personale per l'anno 2021, in cui viene ancora evidenziato in ordine a quanto riportato dal su citato

art. 22, comma 2 ultimo periodo del d.l. 34/2019, che per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali per l'attuale esercizio 2021, il riferimento deve essere al personale presente in questo Comune al 31.12.2020 unitamente alle variazioni assunzionali già previste per il medesimo esercizio 2021 sopra richiamate, tenendo conto di quanto affermato dalla Corte dei Conti Sez. Lombardia con parere Del. n. 90 nell'adunanza del 28.07.2020: *“ Per la determinazione del “ valore medio pro-capite” occorre considerare (sommare) sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O. L'interpretazione letterale dell'art 33 della D.L.34/2019 nella parte sopra riportata non consente una scissione tra le due componenti in quanto la disposizione in commento dopo aver affermato la necessità di garantire “l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa “ aggiunge l'espressione “nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.”.*

#### **Richiamata altresì:**

- che per l'anno 2018, con determinazione n. 251 in data 27.11.2018, è stato approvato la costituzione Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, unitamente all'accordo sottoscritto in data 23.10.2018, per la cifra globale di € 77.821,00=, comprendente la Relazione Tecnico Finanziaria illustrativa, riferito alle risorse decentrate per l'anno 2018, di cui: € 62.939,00= di parte stabile ed € 14.882,00= di parte variabile.

#### **Atteso:**

- che alla data odierna non si è ancora pervenuti alla sottoscrizione del contratto integrativo riferito alla destinazione delle risorse riferite al salario accessorio ed in specie del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 2021.  
- che dal quadro normativo in materia si perviene pacificamente alla considerazione che la costituzione di detto fondo è atto prodromico alla procedura di contrattazione sulla destinazione delle previsioni dello stesso.

#### **Tenuto conto:**

- che la presente relazione, oltre la quantificazione del salario accessorio di cui al recente art. 67 del C.c.n.l. 2016 - 2018 sopra richiamato, comprendente il rinnovo delle previsioni di parte variabile di cui al comma 5 del medesimo articolo 67, concorre alle previsioni per la ripartizione delle risorse in sede di contrattazione per l'anno 2021, non ancora conclusa, anche le risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

#### **Osservato:**

- che come già per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, fermo restando l'obiettivo della contrattazione decentrata integrativa della destinazione delle risorse disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorino l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino, nel richiamare l'art. 40 del D.L.vo 165/01 c. 3, si presenterà a corredo del verbale di contrattazione integrativa la presente relazione tecnico finanziaria - illustrativa che deve essere certificate dall'organo di controllo.

A tale proposito quindi, tenuto conto della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19.7.2012, nonché della circolare n. 7 del 13.5.2010 del Dipartimento della funzione pubblica, e combinato art. 8, comma 8 del C.c.n.l. 21.05.2018, viene elaborata la presente relazione illustrativa.

## **UTILIZZO DELLE RISORSE**

### **MODULO I**

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Per l'anno 2021 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendono a riferimento l'importo di cui alla nuova disciplina di cui all'art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019, riferito al 2018.

Sezione IV- Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

<b>TOTALE FONDO (A+B+C+D)</b>	<b>78.226,36*</b>	<b>5.536,00</b>
<b>TOTALE FONDO SOGGETTO AL LIMITE (A+C)</b>	<b>73.355,00</b>	<b>00,00</b>
<b>Limite fondo 2018 da rispettare</b>	<b>77.821,00</b>	<b>00,00</b>
<b>Eventuale decurtazione per rispetto limite.</b>	<b>00</b>	

\* la somma deriva dalla sommatoria di € 59.919,00+2.873,00+13.436,00+1.998,36, specificando che gli importi di € 1.580,00 + € 1.293,00 + € 1.998,36 non soggetti al limite

## MODULO II

SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Indennità di comparto	7.931,00
Progressioni orizzontali sino al 31.12.2021	19.361,00
Inden. pers. Asilo nido insegnam.art. 31 c. 7 CCNL 00 e art 6 CCNL 01	1.564,00
Indennità turno - art. 23 Ccnl 2018	5.460,00
Indennità di reperibilità - art. 24 C.c.n.l. 2018	00,00
Indennità rischio - art. 70-bis C.c.n.l. 2018	180,00
Indennità maneggio valori - art. 70-bis C.c.n.l. 2018	116,00
Indennità per servizio anagrafe	300,00
<i>Totale voci destinazioni non disponibili</i>	<b>34.912,00</b>

Sezione II – Destinazione specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Servizi per conto terzi	00,00
Compensi specifiche responsabilità art. 70-quinquies (A.N.)	2.000,00
Progetto apertura sabato ufficio anagrafe	1.000,00
Indennità art. 56 quinquies C.c.n.l. 2018	600,00
Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. 50/2016	5.536,00
<b>TOTALE</b>	<b>9.136,00</b>

Sezione III Destinazione ancora da regolare

Performance organizzativa	24.478,36
Performance individuale	2.600,00
Incremento fondo Posizioni organizzative	7.100,00
<i>Totale voci</i>	<b>34.178,36</b>

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

<i>Totale destinazioni non disponibili a contrattazione Sez. I Modulo II</i>	34.912,00
Totale destinazioni specifiche regolate dal contratto integrativo Sez. II Modulo II	9.136,00
Totale destinazioni ancora da regolare Sez. III Modulo II	34.178,36
<i>Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione</i>	<b>78.226,36</b>

<i>Risorse fisse</i>	Anno 2021	
	Soggetti al limite	Non soggetti al limite
Unico importo consolidato (anno 2017) art. 67, c. 1 Ccnl 2018	55.531,00	
Incrementi C.c.n.l. 22.1.2003 - Art. 32, c. 7 (0,20% ms 2001)	1.600,00	
Differenza posizioni disviluppo - art. 67, c. 2 lett. b) Ccnl 2018		1.293,00
RIA pers. cessato anno precedenti - art. 67, c. 2 lett.c) Ccnl 2018	2.788,00	
Personale trasferito – Art. 67, c. 2 lett. e) Ccnl 2018	00	
Incremento per riduzione stabile L.S. - Art. 67, c. 2 lett. g) Ccnl. 2018	00	
Incremento per aumento dotazione organica - Art. 67, c. 2 lett. h)	00	
<b>Totale fondo parte stabile soggetto a limite (A)</b>	<b>59.919,00</b>	
Aumento € 83,20 per ciascuna unità personale al 31.12.2015 dal 2019 (n. 19 unità)		1.580,00
<b>Totale fondo parte stabile non soggetto a limite (B)</b>		<b>2.873,00</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI (A+B)</b>	<b>62.792,00</b>	

#### Sezione II - Risorse variabili.

<i>Risorse Variabili</i>		
Sponsorizzazioni accordi collaborazione ecc. Art. 43 L. 449/97	00	
Art. 67, c. 4 Ccnl 2018 (ex art. 15, c.2 C.c.n.l. 1.4.1999 (1,2% MS1997)	4.436,00	
Art. 67, c. 5 lett. b) C.c.n.l. 2018 (art. 15, c. 5 Ccnl 1.4.1999)	9.000,00	
Frazione RIA personale cessato - Art. 67, c. 3 lett. d) Ccnl 2018	00	
<b>Totale fondo parte variabile soggetto a limite (C)</b>	<b>13.436,00</b>	
Incentivi per funzioni tecniche - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.		5.536,00
Specifiche disposizioni di legge - Art. 67, c. 3 lett. c)	00	
Economie fondo anno precedente - Art.17,c.8 Ccnl 1998 - 2001	00	
Economie fondo lavoro straordinario - Art. 14,c.4 Ccnl 1998 - 2001		1.998,36
Risorse piani di razionalizzazione - Art. 16, c. 4 e 5 d.l. 95/2011	00	
<b>Totale fondo parte variabile non oggetto a limite (D)</b>	<b>13.436,00</b>	<b>7.534,36</b>

#### Sezione III - Decurtazioni del fondo.

Il fondo per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto:

- sia dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 e s.m.i. unitamente all'abrogazione operata dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017; nonché della dichiarazione congiunta n. 5 del Ccnl 21.5.2018 sull'incremento delle progressioni orizzontali ad opera del nuovo contratto non soggetti ai limiti di finanza pubblica.

(C.d.C. - Sezione Autonomie – Adunanza 09.10.2018 Del. N. 19: “*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*”).

- sia della possibilità di “*adeguamento*” in aumento o diminuzione riferite all'anno 2018 del fondo per la contrattazione integrativa di cui all'art. 33 comma 2, ultimo periodo del d.l. n. 34/2019, convertito nella legge 28.06.2019 n. 58 già citata in ragione del limite previsto sopra richiamato.

La presente sezione non viene quindi movimentata in quanto non vi sono riduzioni da apportare al fondo ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/10 convertito con L. 122/10 e s.m.i. ed art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i..

Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

In merito a detta sezione non si evidenzia alcuna voce al di fuori del fondo.

Sezione VI - Attestazione motivata dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Il rispetto dei vincoli di carattere generale è garantito sia per ciò che concerne la copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo avente natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse e aventi carattere di certezza e stabilità; sia per ciò che concerne l'attribuzione selettiva di incentivi in considerazione della natura della mansione svolta con riferimento alla normativa contrattuale vigente; nonché del rispetto della nuova disciplina di cui all'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, riferito al nuovo limite complessivo rispetto all'anno 2018.

### **MODULO III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente**

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione :

<i>TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</i>	62.792,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	15.434,36
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	78.226,36

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

<i>Totale destinazioni non disponibili a contrattazione Sez. I Modulo II</i>	34.912,00
Totale destinazioni specifiche regolate dal contratto integrativo Sez. II Modulo II	9.136,00
Totale destinazioni ancora da regolare Sez. III Modulo II	34.178,36
<i>Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione</i>	78.226,36

Fondo 2016

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

<i>TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</i>	55.531,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	20.526,00
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	76.057,00

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per contrattazione integrativa sottoposta a certificazione:

<i>Totale destinazioni non disponibili a contrattazione Sez. I Modulo II</i>	40.745,00
Totale destinazioni specifiche regolate dal contratto integrativo Sez. II Modulo II	6.436,00
Totale destinazioni ancora da regolare Sez. III Modulo II	28.876,00
<i>Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione</i>	76.057,00

Fondo 2018

<i>TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</i>	62.939,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	14.882,00
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	77.821,00

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per contrattazione integrativa sottoposta a certificazione:

<i>Totale destinazioni non disponibili a contrattazione Sez. I Modulo II</i>	40.902,00
Totale destinazioni specifiche regolate dal contratto integrativo Sez. II Modulo II	7.236,00
Totale destinazioni ancora da regolare Sez. III Modulo II	29.683,00
<i>Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione</i>	77.821,00

#### MODULO IV

Sez.I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo.

In merito si dà contezza che il sistema contabile del Comune di Borgo Ticino prevede la corretta imputazione e disponibilità agli interventi di bilancio pertinenti, per i valori in cui si quantifica il fondo su espresso.

Sez. II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Il tetto di spesa del fondo 2018, nella previsione del fondo 2021, è stato rispettato. Non vi sono economie da fondo 2020 destinate al 2021, trovando queste soluzione al di fuori della contrattazione 2021.

Sez. III Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

Le voci di spesa relative al fondo in esame sono garantite da voci di entrata corrente dell'Ente.

Rispetto infine alle prestazioni del personale, questo Comune, con la redazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., sulla base anche delle Linee guida dell'ANCI, in specie in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, intende realizzare, rispetto al passato, una più dettagliata previsione degli obiettivi operativi e strategici da conseguire nell'esercizio 2021 unitamente ad una valutazione di merito sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sabina Gnemmi

